

## CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

Il noleggio dei veicoli di proprietà di Energy Car s.r.l., quale titolare del marchio Energy Rent (il “Locatore”), è regolato dal Contratto di noleggio (di seguito anche denominato “Lettera di noleggio”), dall’Informativa privacy, nonché dalle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni generali di noleggio, conosciute e accettate dal Cliente (di seguito, anche denominato “Locatario” o “Noleggiatore”).

### 1. PRENOTAZIONI, PAGAMENTI E CAUZIONE

1.1. Le prenotazioni sono accettate solamente in base alla categoria del veicolo a cui appartiene quello selezionato dal Cliente. Le preferenze nei modelli sono subordinate alle disponibilità da parte del Locatore e non vengono garantite al momento della prenotazione.

1.2. In caso di indisponibilità di un veicolo appartenente alla categoria prescelta, ovvero del veicolo prenotato, il Cliente riconosce il diritto del Locatore di consegnargli per il noleggio un veicolo appartenente ad una categoria corrispondente o superiore, senza alcuna modifica o incremento della tariffa; in caso di indisponibilità anche di questi veicoli, il Cliente riconosce il diritto del Locatore di consegnargli per il noleggio un veicolo appartenente ad una categoria inferiore, con conseguente ricalcolo della tariffa.

1.3. In caso di assoluta indisponibilità di veicoli, l’unico obbligo del Locatore resta quello di restituire al Noleggiatore quanto a quel momento ricevuto per il noleggio.

1.4. È, in ogni caso, facoltà del Locatore rifiutare la conclusione del contratto di noleggio, a sua libera discrezione e senza obbligo di motivazione.

1.5. La cancellazione di una prenotazione da parte del Cliente comporta l’addebito di una penale pari al 50% della tariffa applicata al noleggio comunicata entro quindici giorni precedenti alla data concordata per il ritiro del veicolo, ovvero pari al 100% della tariffa applicata al noleggio ove la cancellazione intervenga nei tre giorni precedenti alla data concordata per il ritiro del veicolo. Le cancellazioni successive alla data prevista per il ritiro o la mancata presentazione per il ritiro del veicolo non esonerano il Cliente dal pagamento

dell'intera tariffa concordata e delle eventuali penali previste. In caso di applicazione della tariffa chilometrica, la quantificazione della penale verrà effettuata assumendo la percorrenza da parte del Cliente di 150 chilometri per ogni giorno di noleggio richiesto.

1.6 Le eventuali richieste di modifica di una prenotazione già effettuata (ad esempio, la modifica della durata del noleggio e/o della categoria di veicolo selezionato), sono subordinate all'accettazione da parte del Locatore e comportano l'applicazione di un costo per la gestione della pratica pari ad EUR 20,00 (venti euro e zero centesimi) a carico del Cliente. Nel caso il Locatore non fosse disponibile ad applicare la modifica richiesta, il Cliente rimane vincolato alla prenotazione già effettuata, con l'applicazione delle penali di cui all'art. 1.5. in caso di cancellazione della stessa.

1.7. Il pagamento della tariffa di noleggio, comprensiva degli eventuali optional, extra e delle limitazioni di responsabilità richiesti, nonché la corresponsione della cauzione pattuita deve essere effettuato dal Cliente al momento della prenotazione, o comunque al momento della richiesta da parte del Locatore (le fatture da questo emesse sono da pagarsi "a vista"), mediante carta di debito o credito, ovvero tramite contanti, nei limiti delle vigenti normative in materia di utilizzo della carta moneta. In caso di pagamento effettuato da soggetto diverso dal Cliente, quest'ultimo si impegna a procurare l'accettazione del Contratto di noleggio da parte del soggetto pagante, quale co-obbligato solidale all'adempimento di tutte le prestazioni pecuniarie indicate (inclusi tariffe, cauzione, penali, risarcimenti e rimborsi), fermo in caso contrario il diritto del Locatore di rifiutare la prenotazione.

1.8. In caso di ritardo nel pagamento della tariffa di noleggio, sono convenzionalmente pattuiti interessi di mora nella misura coincidente con quella prevista dalla normativa per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali (attualmente disciplinata dal Decreto legislativo n. 231/2002 e successive modificazioni e integrazioni).

1.9. Il deposito cauzionale, effettuato dal Cliente a garanzia di tutte le obbligazioni che assume nei confronti del Locatore con il Contratto di noleggio (ad esempio, tariffa di noleggio, carburante mancante, danni al veicolo, costi per il traino, sanzioni amministrative, pedaggi o parcheggi impagati, penali e franchigie assicurative, penali contrattuali, perdita, danneggiamento, furto di qualsiasi accessorio del veicolo, comprese chiavi, targhe e documenti, etc.), è infruttifero. La cauzione sarà restituita al Locatario, ove ne ricorrono i

presupposti, trascorsi 10 (dieci) giorni dal momento della riconsegna del veicolo.

Diversamente, in caso di inadempimento del Locatario alle obbligazioni assunte con il noleggio, la cauzione verrà trattenuta in tutto o in parte dal Locatore a titolo ristoro del pregiudizio patito, fatto salvo il maggior danno.

1.10. Il Cliente autorizza il Locatore ad addebitare sulla carta di pagamento ad esso fornita la tariffa di noleggio e la cauzione pattuita, nonché tutti gli ulteriori costi relativi al noleggio che potranno emergere nel corso dello stesso, alla riconsegna del veicolo o successivamente alla stessa ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli per il carburante mancante, i danni al veicolo, i costi per il traino, le sanzioni amministrative, i pedaggi o parcheggi impagati, le penalità, la perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, comprese chiavi, targhe e documenti, etc. – c.d. delayed charge, si veda art. 9).

## 2. ACCESSIBILITÀ AL NOLEGGIO

2.1. Il veicolo può essere condotto solamente dal Locatario, dall'eventuale conducente aggiuntivo individuato nella Lettera di noleggio, ovvero, nel caso di clienti aziendali, dal conducente indicato nel Contratto di noleggio.

2.2. È altresì consentita la guida del veicolo noleggiato da parte di qualsiasi altro soggetto avente i requisiti di cui all'art. 2.4, purché sul veicolo sia contestualmente presente il Locatario, ovvero l'eventuale conducente aggiuntivo indicato nella Lettera di noleggio, ovvero ancora, in caso di clienti aziendali, il conducente indicato nel Contratto di noleggio. Resta, nondimeno, facoltà del Locatore escludere l'applicabilità della presente previsione al momento della sottoscrizione del Contratto di noleggio.

2.3. Il Locatario, il soggetto pagante diverso dal Cliente di cui all'art. 1.7, nonché gli ulteriori conducenti autorizzati alla guida, così come individuati nella Lettera di noleggio, devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richieste dal Locatore, fornendo, al fine di estrarne copia, un documento d'identità e la patente di guida in corso di validità.

2.4. Il Cliente, ogni ulteriore conducente autorizzato alla guida (conducente aggiuntivo e/o il conducente individuato nella Lettera di noleggio in caso di cliente aziendale), nonché i guidatori di cui all'art. 2.2 devono avere un'età compresa tra i 18 e i 85 anni, nonché essere in possesso di una valida patente di un Paese UE/EFTA che li abiliti alla guida della

tipologia di veicolo noleggiato. Se la patente è stata rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario anche un permesso internazionale di guida. In caso di patente con caratteri diversi da quelli latini e/o numeri diversi da quelli arabi, oltre al permesso internazionale di guida, è necessaria una traduzione giurata della patente.

2.5. Nel caso in cui il Cliente, ovvero il conducente autorizzato alla guida, abbia un'età inferiore ai 25 anni, viene applicato un supplemento alla tariffa di noleggio, in relazione alla tipologia di veicolo noleggiato, alla fascia di età di appartenenza e alla data di rilascio della patente.

### 3. CONSEGNA E RESTITUZIONE VEICOLO

3.1. Il veicolo viene consegnato dal Locatore in buono stato di manutenzione, pulizia efficienza meccanica e funzionamento in genere, munito di triangolo per la sosta di emergenza, gilet ad alta visibilità, ruota di scorta o kit di riparazione, nonché di tutti i documenti necessari alla circolazione, inclusa carta verde assicurativa, certificato e contrassegno assicurativo, libretto di circolazione, manuale d'uso e di manutenzione, libretto di assistenza e soccorso stradale, oltre ogni ulteriore accessorio indicato nel Contratto di noleggio.

3.2. È onere del Cliente, al momento della consegna del veicolo, verificare insieme al personale del Locatore lo stato di manutenzione e di funzionamento del veicolo e la sussistenza delle dotazioni e della documentazione indicate all'art. 3.1. e al Contratto di noleggio, nonché comunicare al Locatore immediatamente, e comunque prima del ritiro del veicolo, ogni eventuale difformità riscontrata che andrà accertata in contraddittorio con quest'ultimo e specificata nella Lettera di noleggio. Procedendo al ritiro, il Cliente riconosce espressamente che il veicolo è in buono stato di manutenzione, pulizia efficienza meccanica e funzionamento in genere, idoneo all'uso pattuito, dotato di tutti gli accessori e documenti indicati all'art. 3.1. e al Contratto di noleggio, oltreché privo di vizi, difetti o mancanze diverse da quelle eventualmente contestati, riconosciuti dal Locatore e comunque riportati nella Lettera di noleggio. Resta fermo il diritto del Cliente di provare l'esistenza di eventuali vizi occulti e/o sopravvenuti ad egli non imputabili, avendo obbligo di comunicare senza indugio tali vizi al Locatore.

3.3. Il Cliente è altresì vincolato alle risultanze degli accertamenti di cui all'art. 3.2 effettuati nel suo interesse dal conducente aggiuntivo individuato nella Lettera di noleggio, ovvero,

nel caso di cliente aziendali, dal conducente indicato nel Contratto di noleggio.

3.4. Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo con il medesimo livello di carburante in esso presente al momento del ritiro, ossia con il serbatoio pieno, salva diversa indicazione riportata nel Contratto di noleggio. In caso di mancato rifornimento, il Cliente si obbliga a corrispondere al Noleggiatore il costo della quantità di carburante mancante, oltreché una penale pari ad EUR 15,00 (quindici euro e zero centesimi). Non sono previsti rimborsi al Cliente per il carburante inutilizzato ed in eccesso rispetto a quello in dotazione al momento del ritiro.

3.5. Il Locatore è vincolato alla consegna del veicolo solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il Cliente si presenti per il ritiro nel giorno e nell'ora concordati al momento della prenotazione, con una tolleranza massima di 30 minuti. Qualora il Cliente si presentasse oltre il termine di tolleranza indicato, il Locatore non sarà più tenuto alla consegna del veicolo e al rispetto delle obbligazioni a proprio carico, fermo l'obbligo per il Cliente di corrispondere interamente la tariffa pattuita per il noleggio. In caso di applicazione della tariffa chilometrica, la quantificazione dell'entità totale della tariffa verrà effettuata assumendo la percorrenza da parte del Cliente di 150 chilometri per ogni giorno di noleggio richiesto.

3.6. Il Noleggiatore deve restituire il veicolo, unitamente agli accessori e ai documenti consegnatigli, presso i locali del Locatore nel giorno, ora e luogo indicati nella Lettera di noleggio e nelle medesime condizioni di manutenzione e pulizia in cui gli è stato consegnato, fatta salva la normale usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. È onere del Cliente, al momento della restituzione del veicolo, verificare insieme al personale del Locatore la corrispondenza dello stato manutenzione e di funzionamento del veicolo rispetto a quello al momento della consegna, così come descritto nella Lettera di noleggio, nonché la sussistenza delle dotazioni e della documentazione indicate all'art. 3.1. e al Contratto di noleggio, accettando, diversamente, le risultanze delle verifiche che il Locatore svolgerà in autonomia.

3.7. Il Cliente autorizza il Locatore ad addebitargli, anche il tramite del sistema di delayed charge di cui all'art. 9, tutti i costi e i danni derivanti dalle difformità riscontrate al momento della restituzione del veicolo rispetto allo stato di consegna, anche con riferimento alle dotazioni e alla documentazione fornite, nonché le relative penali.

3.8. Il Cliente è altresì vincolato alle risultanze degli accertamenti di cui all'art. 3.6 effettuati nel suo interesse dal conducente aggiuntivo individuato nella Lettera di noleggio, ovvero, nel caso di cliente aziendali, dal conducente indicato nel Contratto di noleggio. In caso di assenza, al momento della riconsegna del veicolo, di uno dei predetti soggetti, ovvero rifiuto di questi di procedere alle verifiche, il Cliente è vincolato alle risultanze delle verifiche che il Locatore svolgerà in autonomia.

3.9. In caso di mancata riconsegna del veicolo presso i locali del Locatore, nel giorno e nell'ora indicati nella Lettera di noleggio, il Cliente si impegna a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari alla tariffa giornaliera applicata per il noleggio aumentata del 20%, per ogni giorno di ritardo e fino alla riconsegna o al rientro da parte del Locatore nell'effettiva disponibilità materiale del veicolo, oltre al risarcimento degli eventuali danni, tra cui i costi che il Locatore dovesse sostenere per il recupero del veicolo e/o delle chiavi, degli accessori e dei documenti consegnati. In caso di applicazione della tariffa chilometrica, la quantificazione dell'entità totale della penale verrà effettuata assumendo la percorrenza da parte del Cliente di 180 chilometri per ogni giorno di ritardo e fino alla riconsegna o al rientro da parte del Locatore nell'effettiva disponibilità materiale del veicolo, oltre al risarcimento degli eventuali danni, tra cui i costi che il Locatore dovesse sostenere per il recupero del veicolo e/o delle chiavi, degli accessori e dei documenti consegnati. Ove il Locatore abbia rilasciato un'autorizzazione in forma scritta al proseguimento del noleggio, sino al termine del periodo autorizzato sarà dovuta dal Cliente solamente la tariffa concordata, così come integrata a seguito dell'estensione del noleggio; decorso tale termine, sarà nuovamente applicata la penale di cui sopra per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

3.10. In caso di restituzione del veicolo fuori dell'orario di apertura dei locali del Locatore, così come nel caso di riconsegna non concordata in luogo diverso dai locali del Locatore indicati nella Lettera di noleggio o in caso di abbandono del veicolo, ai fini della determinazione della tariffa, delle penali di cui all'art. 3.9 e degli eventuali danni, il noleggio si considera concluso nel momento in cui il veicolo rientri nell'effettiva disponibilità materiale del Locatore. Inoltre, fino a quel momento il Cliente resta responsabile per ogni evento connesso al veicolo (ad esempio, sanzioni amministrative, danneggiamenti, furti, incendi, etc.) e di ogni conseguente danno.

3.11. In caso di restituzione anticipata del veicolo rispetto alla data ed ora di termine di noleggio pattuito resta fermo l'obbligo per il Cliente di corrispondere la totalità della tariffa pattuita.

3.12. In caso di necessità di effettuare delle riparazioni al veicolo a seguito di eventi non imputabili, neppure in quota parte, alla responsabilità del Cliente, quest'ultimo deve immediatamente contattare il Locatore e ottenere l'autorizzazione scritta alla loro esecuzione. In assenza di autorizzazione scritta, il Cliente non ha diritto ad ottenere il rimborso da parte del Locatore dei costi sostenuti per le riparazioni. Per l'insorgenza del diritto al rimborso, il Cliente è altresì tenuto a fornire al Locatore la fattura di riparazione debitamente quietanzata ed intestata a quest'ultimo, nonché dare dimostrazione delle riparazioni fatte eseguire, dei materiali utilizzati e del pagamento anticipato.

Alternativamente, il Locatore potrà richiedere la restituzione del veicolo al fine di sostituirlo con altro appartenente alla medesima categoria, ovvero a categoria superiore, senza che ciò comporti alcuna modifica o incremento della tariffa; in caso di indisponibilità anche di questi veicoli, il Cliente riconosce il diritto del Locatore di consegnargli per la prosecuzione del noleggio un veicolo appartenente ad una categoria inferiore, con conseguente ricalcolo della tariffa.

Le spese di sostituzione o riparazione degli pneumatici restano sempre a carico del Cliente, così come le spese di ripristino dei rivestimenti e degli allestimenti interni all'abitacolo del veicolo.

3.13. In caso di sinistro e/o danneggiamento e/o furto del veicolo o di parti dello stesso e/o incendio, non imputabili, neppure in via concorsuale, alla responsabilità del Cliente, il Locatore può avvalersi della facoltà di non concedere la sostituzione del veicolo e di interrompere il noleggio; in tale caso, al Locatario spetta solamente il diritto a veder ridotta la tariffa di noleggio per la quota corrispondente al periodo contrattualmente residuo per il quale non ha goduto del veicolo, fermo l'obbligo del pagamento delle penali contrattualmente previste.

3.14. Diversamente, in caso di responsabilità colposa o dolosa del Cliente nella verifica degli eventi di cui all'art. 3.13, il contratto di noleggio è risolto per grave inadempimento del Locatario, con conseguente obbligo di quest'ultimo di risarcire al Locatore tutti i danni subiti e le penali contrattualmente previste.

#### 4. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VEICOLO

4.1. Il Cliente è fatto custode del veicolo e si obbliga ad utilizzare lo stesso con massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione d'uso, delle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, della normativa sulla circolazione stradale e di ogni ulteriore disposizione di legge rilevante.

4.2. Fermi gli ulteriori obblighi assunti con il noleggio, il Cliente si impegna espressamente

a) a non sublocare o concedere in comodato il veicolo, salvo ottenimento dell'autorizzazione da parte del Locatore; b) a non far guidare il veicolo noleggiato a terzi non indicati nella Lettera di noleggio come guidatori aggiuntivi o autorizzati, se non rispettando le disposizioni di cui all'art. 2.2; c) a non eseguire alcuna modifica o lavoro di riparazione sul veicolo noleggiato senza il consenso scritto del Locatore, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3.12 d) ad informare immediatamente il Locatore di eventuali guasti o anomalie del veicolo, interrompendo la circolazione dello stesso e rimettendosi alle indicazioni del Locatore in ordine alle eventuali riparazioni ovvero alla riconsegna del veicolo; e) a rifornire il veicolo usando il corretto carburante, altresì mantenendolo diligentemente, controllando il livello dei lubrificanti e dell'olio dei freni ed effettuando, laddove necessario, gli opportuni rabbocchi; f) a restituire il veicolo con il serbatoio pieno di carburante ovvero col diverso minor livello corrispondente a quello indicato nella Lettera di noleggio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3.4; g) a non guidare, né far guidare il veicolo sotto l'influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze che possano causare l'alterazione delle capacità psicofisiche; h) a condurre e custodire il veicolo, unitamente agli accessori e alla documentazione fornita con la migliore diligenza, nel rispetto delle normative vigenti in Italia e nei Paesi in cui è contrattualmente permesso condurlo, attivando ogni dispositivo di sicurezza esistente, evitando di lasciare in evidenza oggetti all'interno dell'abitacolo e, in generale facendo tutto quanto necessario per garantire la migliore sicurezza del veicolo di proprietà del Locatore, come ad esempio ricoverare il veicolo all'interno di parcheggi custoditi o chiusi; i) a verificare che qualsiasi oggetto o bene trasportato sia ben riposto e assicurato, al fine di evitare di cagionare danni al veicolo o alle persone; j) a far circolare il veicolo solamente in Italia, salva espressa autorizzazione in deroga del Locatore che deve risultare per iscritto. In caso di transito nei

paesi ove il Cliente si è impegnato a non far circolare il veicolo, le coperture assicurative e i patti di limitazione ed esclusione della sua responsabilità non avranno più efficacia e il Locatore potrà addebitargli, anche in via di rivalsa, tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l'inosservanza dell'impegno assunto, oltreché i danni patiti; k) a non utilizzare il veicolo per il trasporto di merci di contrabbando, materiale esplosivo, inquinante o per qualsiasi altro trasporto in violazione di leggi o regolamenti; l) a non utilizzare il veicolo per competizioni di qualsiasi genere, sportive e non, o per prove di percorsi, anche in circuiti automobilistici, nonché per impartire lezioni di guida o esercitarsi alla stessa; m) a non utilizzare il veicolo su strade dissestate o inadatte alle caratteristiche tecniche dello stesso; n) a non utilizzare il veicolo per spingere o trainare altro autoveicolo o rimorchio; o) a non utilizzare il veicolo per qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti, ancorché non espressamente richiamati nel presente articolo; p) a non trasportare animali, sostanze e qualsiasi altra cosa che, in ragione della sua condizione/odore possa determinare danni al veicolo. In caso di pulizia straordinaria del veicolo, la relativa somma sarà addebitata al Cliente; q) a non utilizzare il veicolo per il trasporto, dietro corrispettivo, di persone o di cose, fatta eccezione in quest'ultimo caso per i veicoli a ciò preposti e per i quali il Locatore ha acconsentito a tale uso; r) a non fumare e a non far fumare all'interno del veicolo; s) a utilizzare l'additivo antigelo e/o le catene da neve laddove necessario e richiesto dalle condizioni ambientali e climatiche; t) a procedere all'assolvimento di qualsiasi sanzione amministrativa o penale erogatagli per eventi occorsi durante il noleggio, nonché al pagamento degli importi dovuti per soste, parcheggi, pedaggi, etc.

4.3. Il Locatore ha diritto all'immediata restituzione del veicolo nel caso di violazione da parte del Cliente delle disposizioni di cui al presente articolo, fermo per quest'ultimo l'obbligo del pagamento della tariffa concordata e delle penali contrattualmente previste, oltre al risarcimento dell'ulteriore o maggior danno cagionato.

4.4 Il Locatore si impegna a fornire sempre i veicoli completi di tutti i documenti necessari alla circolazione del veicolo secondo le norme vigenti ( libretto di circolazione e certificato assicurativo), al contempo il cliente ha il dovere di verificarne la presenza al momento ritiro e in caso di smarrimento di uno o più documenti dovrà corrispondere una penale pari a 250,00 € iva copresa.

## 5. GARANZIE ASSICURATIVE

5.1. Il Locatore fornirà il veicolo munito della garanzia R.C.A. - Responsabilità Civile

Autoveicoli - per i danni prodotti da circolazione stradale con i limiti e i massimali indicati nella Lettera di noleggio. Il Cliente è onerato di verificare le effettive estensioni e coperture delle polizze sottoscritte e acquistate, con particolare riferimento alla posizione del conducente.

5.2. Il Locatore potrà altresì fornire, a richiesta del Cliente e dietro pagamento di corrispettivo a) la polizza c.d. "Kasko" o c.d. "Mini-Kasko" (c.d. "CDW" - Collision Damage Waiver); b) la garanzia infortuni del conducente, per gli infortuni occorsi alla guida del veicolo noleggiato, per i casi e gli importi indicati nella proposta di noleggio (c.d. "PAI" – Polizza Assicurativa Integrata); c) le assicurazioni contro furti (c.d. "TP" – Theft Protection), incendi, atti vandalici, eventi naturali, nonché la polizza cristalli; d) i servizi aggiuntivi quali l'estensione del Soccorso stradale base (cfr. art. 5.3), la Tutela legale, quegli extra o estensioni di polizza come l'innalzamento dei massimali o l'abbattimento delle penalità, (c.d. "DER" - Damage Excess Refund), ovvero ancora l'estensione assicurativa della polizza Kasko (c.d. "SCDW" – Super Collision Damage Waiver).

5.3 Il Locatore fornirà, incluso nel noleggio, il servizio di soccorso stradale per le sole ipotesi di guasto meccanico al veicolo non dipeso da responsabilità o comunque noncuranza del Cliente ("Soccorso stradale base"). Il servizio di Soccorso stradale base non include le ipotesi di foratura degli pneumatici del veicolo noleggiato, di danneggiamento o guasto del veicolo a seguito di sinistro, di smarrimento delle chiavi e di rifornimento con carburante errato. A richiesta del Cliente, e dietro pagamento del corrispettivo riportato nella Lettera di noleggio, il Locatore fornirà l'estensione del Soccorso stradale base ("Soccorso stradale plus"), con cui coprire tutte le ipotesi non ricomprese nel servizio di Soccorso stradale base, qualora non dipese da dolo o colpa grave del Cliente. Per tutte le ulteriori ipotesi non coperte dal Soccorso stradale base ovvero, laddove acquistato, dal Soccorso stradale plus, il Cliente dovrà corrispondere al Locatore, fatto salvo l'obbligo di risarcirgli il maggior danno, un importo pari a € 550,00 (cinquecento cinquanta euro e zero centesimi) laddove il veicolo, al momento in cui sorga la necessità di soccorso stradale, si trovi in autostrada o al di fuori dal territorio dello Stato italiano, ovvero di € 350,00 (trecentocinquanta euro e zero centesimi) per tutti gli altri casi.

5.4. Il Locatore metterà a disposizione del Cliente la documentazione informativa relativa a ciascuna garanzia assicurativa di cui al presente articolo, prima della conclusione del Contratto di noleggio, nonché metterà a disposizione del Cliente l'estratto di polizza

relativo alle garanzie assicurative di cui agli art. 4.1 e di quelle aggiuntive di cui all'art. 4.2 richieste dal Cliente per il noleggio, prima o al momento della consegna del veicolo. Con la sottoscrizione della Lettera di noleggio, il Cliente attesta la presa visione della documentazione informativa relativa a ciascuna garanzia assicurativa di cui al presente articolo. Le integrali condizioni normative di polizza, relative a ciascuna garanzia assicurativa scelta dal Cliente o comunque inclusa nel noleggio, saranno messe a disposizione di quest'ultimo dietro sua semplice richiesta.

5.5. Il Cliente, per sua parte, si impegna nei confronti del Locatore a prendere conoscenza delle condizioni delle suddette garanzie assicurative, e si fa carico di ogni conseguenza relativa alla mancata presa visione. Il Cliente, inoltre, si impegna ad informare ogni conducente autorizzato circa le garanzie assicurative di cui il veicolo è dotato e a renderlo edotto della relativa documentazione informativa, consegnando altresì al medesimo una copia delle condizioni normative di polizza in caso di sua richiesta. Nel caso in cui la documentazione informativa sia messa a disposizione in formato elettronico, con la sottoscrizione della proposta di noleggio il Cliente dichiara di essere stato informato del proprio diritto di richiederne al Noleggiatore anche copia cartacea.

## 6. FURTI, DANNI E SINISTRI

6.1. Il Cliente è obbligato a) a denunciare immediatamente alle autorità competenti i danni riportati dal veicolo, derivati anche da furti o incendi, consumati o tentati; b) a farsi rilasciare copia della denuncia e/o del processo verbale; c) ad avvisare immediatamente il Locatore, comunque non oltre 24 ore dall'evento o dalla scoperta dello stesso; d) ad attenersi alle istruzioni di questo sulle modalità di custodia, riconsegna o sulle riparazioni da effettuare al veicolo.

6.2. In caso di incidente, anche laddove non siano coinvolte terze parti, il Cliente è obbligato a) a denunciare immediatamente il sinistro alle autorità competenti; b) a farsi rilasciare copia del modulo di scambio delle generalità delle parti coinvolte nonché della relazione di incidente stradale; c) a compilare la constatazione amichevole di incidente (c.d. "CAI") in tutte le sue parti, firmarla e farla firmare a controparte d) a prendere nota dei nomi, dei dati e dei recapiti di tutti i soggetti coinvolti e dei testimoni, dei numeri di targa dei veicoli coinvolti, dei dati relativi alla proprietà e all'assicurazione dei veicoli coinvolti; e) ad avvisare immediatamente il Locatore, comunque non oltre 24 ore dall'evento o dalla

scoperta dello stesso; f) a trasmettere al Locatore gli atti delle autorità di cui il Cliente si è premurato di farsi rilasciare copia e del CAI; g) a fornire al Locatore una relazione dettagliata del sinistro; h) a fornire al Locatore qualsivoglia ulteriore notizia utile; i) ad attenersi alle istruzioni di questo sulle modalità di custodia, riconsegna o sulle riparazioni da effettuare al veicolo.

## 7. RESPONSABILITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE E LIMITAZIONI

7.1. Fermo quanto previsto agli artt. 3.13 e 3.14, in caso di danno al veicolo e/o furto e/o incendio il Cliente è tenuto a risarcire il Locatore per il danno subito e a corrispondere le penali contrattualmente previste.

7.2. Il Cliente può acquistare coperture assicurative di cui all'art. 5 o servizi accessori al noleggio che riducano, sino ad eliminare, la propria responsabilità in caso di danno e/o furto e/o incendio. In tali casi, il Cliente resta obbligato a corrispondere al Locatore le eventuali penalità e scoperti di polizza, gli importi eccedenti il massimale assicurato, le penali applicate e ogni eventuale ulteriore e diverso danno subito dal Locatore a seguito dell'evento.

7.3. Nell'ipotesi di causazione di un sinistro, il Cliente deve corrispondere al Locatore le penalità contrattualmente previste, salvo laddove abbia acquistato coperture assicurative di cui all'art. 5 o servizi accessori al noleggio che riducano, sino ad eliminare, la propria responsabilità in caso di danno. Resta fermo il diritto del Locatore di ottenere dal Cliente il risarcimento del maggior pregiudizio subito.

7.4. L'efficacia delle coperture assicurative di cui all'art. 5 e/o dei servizi accessori al noleggio che riducano, sino ad eliminare, la responsabilità del Cliente in caso di danno e/o furto e/o incendio non trovano applicazione nell'ipotesi di dolo e colpa grave del Cliente nella causazione dell'evento, ovvero qualora il Cliente violi gli obblighi previsti dall'art. 4 ("CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VEICOLO", tra cui l'obbligo di non guidare, né far guidare il veicolo sotto l'influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze che possano causare l'alterazione delle capacità psicofisiche) e dall'art. 6 ("FURTI, DANNI E SINISTRI").

## 8. SANZIONI AMMINISTRATIVE, RICHIESTE DI PAGAMENTO, ACCERTAMENTI DELL'AUTORITÀ, COMUNICAZIONI E RIVALSA

8.1. Qualora siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice

della strada, il Locatore provvederà a comunicare i dati del Cliente all'autorità accertante, la quale provvederà a rinotificare il relativo verbale a quest'ultimo. In questi casi, il Locatore addebiterà al Cliente l'importo di EUR 25,00 (venticinque euro e zero centesimi) a titolo di costi di gestione della pratica, per ogni singolo verbale di infrazione ricevuto.

8.2. Qualora siano recapitate richieste di risarcimento per danni cagionati dal Cliente durante il periodo di noleggio (ad esempio, mancato pagamento di pedaggi o di parcheggi, richieste di risarcimento a seguito di sinistri stradali, etc.), il Locatore provvederà a comunicare i dati del Cliente al terzo richiedente, nonché ad informare il Cliente della richiesta recapitata. Al di fuori dei casi in cui sia identificabile quale "consumatore o utente" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Locatore un corrispettivo di EUR 25,00 (venticinque euro e zero centesimi) a titolo di gestione della pratica, per ogni singola richiesta di risarcimento ricevuta.

8.3. Il Cliente autorizza il Locatore a fornire all'autorità accertante e al terzo richiedente di cui agli art. 8.1 e 8.2. i propri dati anagrafici e copia del proprio documento d'identità, in particolare laddove sia la stessa autorità accertante e/o terzo richiedente a intimare al Locatore di fornire tali indicazioni.

8.4. Il Cliente, in conformità a quanto previsto all'art. 4.2. lettera t), si impegna a pagare e ad assolvere qualsiasi sanzione amministrativa o penale erogata per eventi occorsi durante il noleggio, anche qualora la relativa contestazione fosse notificata dopo la restituzione del veicolo, nonché a corrispondere ogni somma dovuta per i servizi di sosta, parcheggio, pedaggio etc. adoperati durante il noleggio e conseguiti allo stesso.

8.5. Nell'ipotesi in cui, quale co-obbligato, il Locatore dovesse rispondere degli eventi di cui sopra, quest'ultimo potrà sempre agire in rivalsa nei confronti del Cliente.

## 9. DELAYED CHARGE

9.1. In conformità alla normativa sui circuiti finanziari internazionali, il Locatore potrà addebitare al Cliente sulla propria carta di pagamento tutti gli eventuali costi relativi al noleggio che potranno emergere nel corso dello stesso, alla riconsegna del veicolo o successivamente alla stessa ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli per il carburante mancante, i danni al veicolo, i costi per il traino, le sanzioni amministrative, i pedaggi o parcheggi impagati, le penalità e franchigie assicurative, le penali contrattuali, la perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, comprese chiavi, targhe e documenti, etc.

9.2. Il Cliente autorizza espressamente il successivo addebito sulla propria carta di

pagamento (c.d. delayed charge) dei costi, delle spese e dei corrispettivi di cui all'art. 9.1.

## 10. LOCALIZZAZIONE E GESTIONE DA REMOTO

10.1. Al fine di tutelare il Locatore dai rischi di furto o frode, possono essere installati su alcuni veicoli dispositivi satellitari ("GPS" e simili) in grado di rilevare l'ubicazione del veicolo, la velocità di percorrenza, il comportamento del guidatore, mediante il tracciamento della posizione, ovvero dispositivi di blocco della pompa di alimentazione. Il Locatore si riserva di comunicare tali dati, ove necessario, all'autorità, alle compagnie assicurative, a studi legali e a società specializzate nella prevenzione e gestione dei furti e dei sinistri, nonché di utilizzarli ai fini della tutela dei propri diritti.

10.2 Con la sottoscrizione del Contratto di noleggio, il Cliente autorizza espressamente, anche ai fini delle disposizioni sul trattamento dei dati personali (c.d. "privacy") e senza riserva alcuna il Locatore, anche a mezzo dei soggetti di cui all'art. 10.1, a monitorare attraverso tali strumenti il corretto uso e funzionamento dell'autovettura noleggiata.

## 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1. Per quanto non espressamente previsto, si applica la legge italiana.

11.2. Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o cessazione per qualsivoglia motivo del Contratto di noleggio e/o delle presenti Condizioni generali di noleggio rientrerà nella giurisdizione del giudice italiano e sarà di competenza esclusiva del Foro di Alessandria. La presente clausola di scelta del foro in via esclusiva non si applica, tuttavia, ai Clienti qualificabili come "consumatori" ai sensi delle vigenti norme di legge (attualmente Decreto Legislativo n. 206/2005, il c.d. "Codice del Consumo"), per i quali sarà competente in via esclusiva il foro individuato da tale normativa (ossia quello di residenza o domicilio del consumatore).

## 12. CESSIONE E MODIFICHE CONTRATTUALI

12.1. Il Cliente non può cedere il Contratto di noleggio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

12.2. Qualsiasi modifica al Contratto di noleggio deve essere fatta per iscritto ed accettata da tutti i contraenti.

## 13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

13.1. Il Cliente, consapevole che i propri dati saranno acquisiti dal Locatore, ne autorizza il trattamento per l'esecuzione del noleggio e per la gestione dei rapporti commerciali, nel

rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003,  
avendo ricevuto, letto e accettato l'Informativa privacy.